



di Mario Beccari
Dipartimento di Chimica
Università di Roma "La Sapienza"
mario.beccari@uniroma1.it

LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO

L'acqua è un risorsa che va tutelata per il bene dei cittadini, tuttavia in un futuro ormai prossimo sarà necessario fare le dovute valutazioni economiche sugli investimenti necessari per opere di manutenzione e modernizzazione degli impianti esistenti.

Negli ultimi decenni del secolo scorso la gestione delle risorse idriche in Italia diventò sempre più problematica anche a causa di un'estrema frammentazione organizzativa del servizio idrico (la gestione delle risorse idriche, affidata per circa il 95% al settore pubblico, risultava ripartita fra circa 6.000 aziende, comunali o pubbliche speciali). A rendere ancora più difficile l'attuazione delle operazioni di riassetto infrastrutturale concorreva un sistema tariffario che non includeva gli oneri conseguenti dagli investimenti ed era capace di coprire solo in parte i costi della mera gestione.

In questo contesto si è reso necessario un profondo riordinamento

dello strumento legislativo sulle acque.

Con la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (la "Legge Galli") si cercò di sopperire alle disfunzioni introducendo il principio dell'unicità del servizio idrico al fine di concentrare la capacità di programmazione e la responsabilità di gestione. La Legge sanciva la priorità dell'uso dell'acqua per il consumo umano e organizzava la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici preposti sia alla captazione, adduzione e distribuzione delle acque per usi civili, sia al convogliamento fognario e alla depurazione delle acque reflue, sulla base di *ambiti territoriali ottimali (ATO)* istituiti dalle Regioni. In questo modo veniva superata la frammentazione



della gestione tramite l'integrazione a livello sia territoriale (la definizione degli ATO) sia funzionale (unicità del servizio per le diverse attività, dalla captazione allo smaltimento).

La Legge prevedeva che le Autorità di Ambito, che rappresentavano gli enti locali (comuni e province) compresi nell'Ambito stesso, partendo dalla ricognizione delle strutture esistenti e dai livelli di servizio che si ritenevano necessari per il soddisfacimento dell'utenza, stabilissero il programma degli interventi, valutando il piano finanziario, le forme di organizzazione del servizio e le risorse da reperire, e definendo la corrispondente tariffa così da contabilizzare i costi degli investimenti e consentire la remunerazione del capitale investito.

La Legge prevedeva, altresì, che la gestione del ciclo integrale dell'acqua nell'ATO venisse affidata, ove possibile, a un unico soggetto gestore. Fra l'Autorità d'Ambito e il soggetto gestore veniva stipulata una Convenzione il cui contenuto tipo, con relativo disciplinare, era stabilito dalla Regione.

L'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato data dalla Legge Galli è stata mantenuta dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che razionalizza l'intero quadro normativo in campo ambientale. Successivamente, l'art. 23 bis della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 ha stabilito una nuova disciplina per l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare il comma 2 stabilisce che la gestione deve essere conferita, in via ordinaria, "a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive a evidenza pubblica"; in deroga all'affidamento ordinario di cui al comma 2, il successivo comma 3 prevede che l'affidamento può avvenire *in house* "nel rispetto dei principi comunitari" nei casi in cui le peculiari caratteristiche del contesto ter-

ritoriale di riferimento non permettano un efficace ricorso al mercato.

Le disposizioni dell'art. 23 bis, che intendono favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, in armonia con la disciplina comunitaria, sono state oggetto di un'accesa contestazione quando applicate al servizio idrico integrato, in quanto ritenute espressione di una concezione riduzionistica della risorsa acqua che deve invece essere considerata un bene pubblico non soggetto alle leggi del mercato.

Pur condividendo il principio della priorità assoluta che deve essere attribuita alla tutela della risorsa acqua, occorre considerare anche che i servizi idrici italiani dovranno sostenere investimenti valutabili in molti miliardi di euro per opere da realizzare entro un periodo certamente non superiore a due decenni. L'attuazione di tali opere dovrà necessariamente avvalersi della leva finanziaria assicurata dalla finanza di progetto così da attrarre gli investimenti privati.

Per attuare una strategia di mercato senza abdicare alla concezione dell'acqua come bene pubblico le istituzioni pubbliche dovranno possedere le competenze e le capacità operative adeguate ad esercitare un controllo continuo sui soggetti gestori al fine di verificare l'adempimento degli impegni assunti e tutelare in tal modo i consumatori e gli interessi pubblici connessi con la salute, con la razionale utilizzazione delle risorse e con la difesa dell'ambiente. È in questa direzione che l'opinione pubblica deve impegnarsi per vincere la "battaglia dell'acqua".

